

ALLEGATO B

Allegato tariffario comune di Casalfiumanese

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffa corrispettiva Puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 co. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 – Parti Comuni Condominiali).

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività, esclusi uffici, magazzini e servizi, una percentuale di abbattimento pari a:

Tipologia di attività - % di Riduzione della Superficie promiscua

AUTOCARROZZERIE 50%

VERNICIATURA GALVANO TECNICI 50%

FONDERIE FALEGNAMERIE 50%

ROSTICCERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE 50%

VEICOLI AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 50%

GOMMISTA 50%

TIPOGRAFIE – VETRERIE 40%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

OFFICINE DI CARPENTERIA 40%

METALLICA PASTICCERIE 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%

MAGAZZINI DI LOGISTICA 10% (produttori di imballaggi terziari)

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 20% (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Gestore può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale



produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 8 co. 5 del regolamento, il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore da 30 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base.

4. Riduzioni per compostaggio individuale

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica una riduzione pari a 6 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare.

5. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero:

è applicata una riduzione del 30% della quota fissa e variabile normalizzata; la Quota Variabile di Base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche e non domestiche, si applicano le seguenti riduzioni della quota variabile



normalizzata:

| Tipologia di rifiuto | Utenze domestiche | Utenze non domestiche (limitatamente alle cat.22, 23, 24, 27) |
|----------------------|---|---|
| carta/cartone | 0,165 €/kg | |
| cartone | | 0,165 €/kg |
| vetro | 0,165 €/kg | 0,165 €/kg |
| plastica | 0,165 €/kg | 0,165 €/kg |
| lattine | 0,165 €/kg | 0,165 €/kg |
| oli alimentari | 0,165 €/kg | |
| oli minerali | 0,165 €/kg | |
| batterie auto/moto | 0,165 €/kg | |
| RAEE volumosi * | 4,00 € a conferimento(massimo 12 €/anno) | |

(*) Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno"

7. Agevolazioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, l'agevolazione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta per ogni componente necessitante del presidio a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.000 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, l'agevolazione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.000 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Agevolazioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non



Domestiche

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari, (Case di riposo, RSA, Asili) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- L'utenza (RSA, casa di riposo, asilo) trasmette ogni anno al gestore la richiesta di riduzione, comunicando il numero di "soggetti agevolati";
- la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 240 litri alla settimana per ogni ospite residente in RSA/casa di riposo e 40 Litri alla settimana per ogni bambino iscritto in asilo nido;
 - per "soggetto agevolato" si intende:
 - per Case di riposo, RSA e similari: numero di posti letto dedicati a ospiti, residenti, che necessitano di presidi medici per incontinenza;
 - per asili nido e similari: numero di "posti bimbo" che necessita di pannolini.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 7 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

9. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta in misura fissa di 0,017 €/kg sulla Quota variabile normalizzata. La riduzione non può comunque superare il 60% della Quota variabile normalizzata.

11. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

